

L.R. 25 gennaio 1979, n. 7 ⁽¹⁾.

Tutela del bambino ricoverato negli ospedali della Regione.

(1) Pubblicata nel B.U. 29 gennaio 1979, n. 5.

Art. 1

È data facoltà ai genitori o ai familiari di assistere in modo continuo i bambini durante il periodo di degenza in ospedale al fine di tutelarne il rapporto sul piano psicologico e umano contribuendo, fra l'altro, a facilitare il più favorevolmente possibile l'evoluzione della malattia.

Tale facoltà può essere limitata dai sanitari curanti allorché comprovate e particolari esigenze terapeutiche e condizioni igieniche esigano di salvaguardare sia l'interesse dei ricoverati che la tutela dei familiari.

Art. 2

È fatto obbligo agli ospedali di predisporre servizi idonei a garantire ai genitori o ai familiari dei bambini ricoverati ambienti di sosta e riposo notturno; l'ente ospedaliero potrà adottare altre particolari facilitazioni allo scopo di favorire in suddetta permanenza.

Art. 3

I sanitari curanti sono tenuti a fornire ai genitori del bambino ricoverato tutte le informazioni che riguardano l'evolversi del quadro nosologico e le terapie al medesimo praticate.

Dovranno altresì preparare adeguatamente i genitori in assistenza affinché non ostacolino il lavoro del reparto e collaborino alla somministrazione delle terapie prescritte al bambino degente.

Art. 4

Al fine di garantire l'armonioso sviluppo psico-fisico del bambino è fatto divieto di adottare provvedimenti curativi che influiscano negativamente sul suo bilancio generale di salute.

Nessuna sperimentazione clinica potrà essere effettuata su bambini ricoverati senza che i sanitari curanti abbiano ottenuto il relativo consenso da parte dei genitori del degente o di chi ne esercita la propria potestà.